

# COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

## PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Municipio, 1- 67023 CASTEL DEL MONTE (AQ)  
C.F. 80002030668 - P.I. 00114540669 Tel. 0862938137 fax 0862938180



### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N.10</b>  <b>Data 27-03-2017</b>	<b>Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C) CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017</b>
---	--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17:00, in Castel del Monte, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, in Prima convocazione, sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.  
All'appello nominale risultano:

<b>MUCCIANTE LUCIANO</b>	<b>P</b>	<b>Bernardoni Caterina</b>	<b>P</b>
<b>Pastorelli Matteo</b>	<b>P</b>	<b>Germano Rosetta</b>	<b>P</b>
<b>Di Pompeo Ivan</b>	<b>P</b>	<b>Aloisi Dante</b>	<b>P</b>
<b>Di Fiore Lorenzo</b>	<b>P</b>	<b>Favro Ilaria</b>	<b>A</b>
<b>Sulli Anna Elisabetta</b>	<b>A</b>	<b>Petricola Daniele</b>	<b>P</b>
<b>Cetra Teresa</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 11

Presenti 9

In carica n. 11

Assenti 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, Assume la presidenza il Signor LUCIANO MUCCIANTE nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),b) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angela Cristini

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di legge come di seguito riportati:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	<b>PER QUANTO RIGUARDA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PRESENTE DELIBERA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE (art. 49, comma I del T.U.E.L. n. 267/2000).</b>  DALLA RESIDENZA COMUNALE F.TO MUCCIANTE Rag. LUCIANO
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<b>PER QUANTO RIGUARDA LA REGOLARITA' CONTABILE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE (art. 49, comma I del T.U.E.L. n. 267/2000).</b>  DALLA RESIDENZA COMUNALE F.TO MUCCIANTE Rag. LUCIANO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTO l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

VISTA la L. 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 07/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** il Decreto Legge n. 244/2016 (c.d. Milleproroghe), il quale all'art. 5 comma 11 ha disposto la posticipazione al 31/03/2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2017

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 23/04/2016, avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Conferma delle tariffe per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - Anno 2016";

CONSIDERATO l'art. 54 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

CONSIDERATO l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 27-03-2017 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

CONSIDERATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO l'art.1, dai commi 669 al 681, della già citata legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e smi, che disciplina la Tasi;

CONSIDERATO che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 27-03-2017 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;

**CONSIDERATO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 27-03-2017 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

*applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

CONSIDERATA, inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

CONSIDERATO, dunque, che sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

CONSIDERATO che competono al Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, la determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle imposte di cui trattasi, secondo le disposizioni D.L. nr. 201 del 2011, della Legge 147/2013 e della Legge 190/2014;

CONSIDERATO opportuno confermare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote:

- Aliquota **1 per mille** da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9);
- Aliquota **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
- Aliquota **1 per mille** da applicarsi per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti e per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite;

CONSIDERATO opportuno riconfermare per l'anno 2017, l'elenco dei servizi indivisibili, così come individuati nell'elenco approvato con deliberazione di C.C n. 15 del 07/07/2015;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 27-03-2017 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

CONSIDERATO opportuno confermare altresì che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la Tasi nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare corrisponda la restante parte, salvo il caso in cui per l'inquilino l'immobile in locazione non è abitazione principale, considerata l'esenzione prevista dalla legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio ai sensi dell'art 49 del d.lgs.267/2000;

Con la seguente votazione:

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Petricola e Aloisi)

### **DELIBERA**

- 1) Di confermare per quanto concernente la componente TASI le seguenti aliquote per l'anno 2017:
  - Aliquota **1 per mille** da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9);
  - Aliquota **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
  - Aliquota **1 per mille** da applicarsi per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti e per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite;
- 2) Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 27-03-2017 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- 4) di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa  
Con la seguente votazione:

Favorevoli: 7

Contrari: 0


Astenuti: 2 (Petricola e Aloisi)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
Luciano Mucciante



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. ssa Angela Cristini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**


Che la presente deliberazione in applicazione del T.U.E.L. n. 267/2000 del 18 agosto:

X è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 02/04 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124) Del 01/04/2017 e 16/04/2017 n. 236

Dalla residenza comunale li 01/04/2017

**IL MESSO COMUNALE**  
GIULIANI RENATO

*Giuliano Renato*



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

X è divenuta eseguibile il giorno 27-03-2017

- Immediatamente eseguibile (art. 134, IV comma del D.Lgs. 267/2000).  
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma III, del D.Lgs. n. 267/2000);  
 E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, per quindici giorni consecutivi dal

Dalla residenza comunale li



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. ssa Angela Cristini

*Angela Cristini*